



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa



TINEXTA GROUP

Decreto-legge 4 maggio 2023, n.48
“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”

SINTESI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Decreto-legge 4 maggio 2023, n.48 recante *“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”*, entrato in vigore il 5 maggio scorso, al Capo II include anche interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi.

Di seguito le misure che riguardano aspetti di sicurezza sul lavoro.

L'art. 14 introduce una serie di modifiche al D. Lgs. 81/2008 (TU sicurezza).

1) Vengono ritoccate le disposizioni relative al medico competente:

- la più rilevante riguarda l'obbligo per i datori di lavoro e dirigenti di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, oltre che nei casi previsti dal TU sicurezza, anche *“qualora richiesto dalla valutazione dei rischi”* (modifica art. 18 co. 1 lett. a del D. Lgs. 81/2008). *Questo riteniamo significhi che la sorveglianza sanitaria non sia più limitata ai casi espressamente previsti dal Tu sicurezza, ma si estenda l'obbligo ai casi in cui la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.*

- si aggiungono inoltre i seguenti obblighi per il medico competente:

- in occasione delle visite di assunzione, deve richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e deve tenere conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità (aggiunta lett. e-bis all'art. 25 co. 1 del D. Lgs. 81/2008). *Su tale aspetto riteniamo utile evidenziare che alla cessazione del rapporto di lavoro il medico competente ha l'obbligo di consegnare copia della cartella sanitaria al lavoratore, mentre l'originale va conservato nel rispetto nella normativa sulla privacy, per almeno 10 anni dal datore di lavoro, salvo diverso termine e modalità previsti per le cartelle sanitarie relative all'esposizione a specifici agenti (quali ad es. cancerogeni/mutageni, amianto, biologici, radiazioni ionizzanti).*
- in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, il medico deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti dell'art. 38 del TU



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa



TINEXTA GROUP

sicurezza, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato (aggiunta lett. n-bis all'art. 25 co. 1 del D. Lgs. 81/2008)

2) Si estende ai soggetti dell'art. 21 del TU sicurezza (lavoratori autonomi, componenti dell'impresa familiare, artigiani, piccoli commercianti, ecc.) **l'obbligo di utilizzare idonee opere provvisoriale** in conformità alle disposizioni del titolo IV sui cantieri (modifica art. 21 co. 1 lett. a del D. Lgs. 81/2008). *Rammentiamo in proposito l'art. 112 del D. Lgs. 81/2008 "Idoneità delle opere provvisoriale" e riteniamo si possano intendere come opere provvisoriale le strutture e opere provvisoriale indipendenti dalla struttura del fabbricato destinate ad essere rimosse quando i lavori sono terminati quali ad esempio ponteggi, impalcati, parapetti, andatoie, ecc.*

3) Si prevede l'introduzione di una propria **formazione e addestramento specifico a carico del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature** previste all'articolo 71 co. 7 che richiedono conoscenze particolari (aggiunto il comma 4bis all'art. 73 del D. Lgs. 81/2008). Di conseguenza viene inserita la sanzione per la violazione di tale nuovo obbligo, punita con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 3071,21 a 7862,44 euro (aggiunto l'art. 73 co. 4-bis alle sanzioni dell'art. 87 co. 2 lett. c)

4) Viene stabilito che, in merito alle **verifiche periodiche** delle attrezzature dell'Allegato VII, i **soggetti privati abilitati acquistino la qualifica di incaricati di pubblico servizio** e rispondano direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente (sostituito l'art. 71 co. 12 del D. Lgs. 81/2008). *Questa novità rende coerente e coordina il TU sicurezza con le norme vigenti (art. 71 co. 11 e 13) e con la situazione di difficoltà in cui versano le ASL/ARPA e Inail nel far fronte a tali verifiche.*

5) Si modificano gli **obblighi del noleggiatore e concedente in uso di attrezzature di lavoro senza operatore**: chiunque noleggi o conceda in uso, al momento della cessione, deve ora acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, un'autocertificazione del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del Titolo III, dei soggetti individuati all'utilizzo (sostituito il secondo periodo dell'art. 72 co. 2 del D. Lgs. 81/2008).



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa



TINEXTA GROUP

6) Si prevede che con l'Accordo unico sulla formazione obbligatoria in materia di sicurezza, che doveva essere emanato entro il 30/6/2022, venga definito anche il “**monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione**, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa” (aggiunta la lett. b-bis all’art. 37 co. 2 del D. Lgs. 81/2008)

L’art. 15 prevede disposizioni in materia di **condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva**. Viene stabilito che, al fine di orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Tali informazioni sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all’evasione od omissione contributiva. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui sopra, saranno individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso atti amministrativi generali.

L’art. 16 definisce un **potenziamento del personale INL** per le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

L’art. 17 istituisce, presso il Ministero del lavoro, un **Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative**. Per quanto di nostro interesse si stabilisce che, nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, “le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’**integrazione al documento di valutazione dei rischi** è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione”, che viene siglata con le imprese ospitanti.

L’art. 18 prevede l’estensione della **copertura assicurativa INAIL a studenti e personale scolastico** nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

A cura di Mara Zavatti
Area Business Consulting (Ambiente e Sicurezza)
Sixtema S.p.A